

STATUTO

LE PARANZE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO TORRES SS VIA
LUNGOMARE BALAI 72

Numero REA: SS - 226630

Codice fiscale: 03060550906

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-02-2026 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 72772/42162 DI REPERTORIO	
	S T A T U T O	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della Legge	
	8 novembre 1991 n. 381 una società cooperativa sociale con la	
	denominazione:	
	" LE PARANZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " in sigla "LE PA-	
	RANZE SCS".	
	La cooperativa è di diritto Organizzazione Non Lucrativa di	
	Utilità Sociale - ONLUS - ai sensi dell'articolo 10 n. 8 De-	
	creto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.	
	ARTICOLO 2	
	La società cooperativa ha sede legale in Porto Torres. Il do-	
	micilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello	
	risultante dal libro dei soci.	
	Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà	
	istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici, cantieri e	
	rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi	
	secondarie è necessaria la decisione dei soci.	
	Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazio-	
	ne, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle socie-	
	tà a responsabilità limitata in presenza dei requisiti di cui	
	all'articolo 2519 comma 2 del codice civile.	

	ARTICOLO 3	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'As-	
	semblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzianti.	
	La cooperativa potrà essere trasformata, a norma di legge, in	
	qualsiasi momento, in cooperativa sociale a soggetto plurimo o	
	cooperativa mista: tale trasformazione sarà realizzata qualora	
	un collegamento funzionale tra le varie attività possa servire	
	ad una migliore realizzazione dell'oggetto sociale, special-	
	mente in relazione all'inserimento lavorativo di un maggior	
	numero di persone svantaggiate ed al loro benessere personale	
	e sociale.	
	ARTICOLO 4	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità, senza fini di speculazione privata ed ha per	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono:	
	- la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno,	
	l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spiri-	
	to comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	

	In particolare, lo scopo della Cooperativa è quello di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo	
	svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, arti-	
	gianale, agricolo, industriale e nei servizi commissionati an-	
	che da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare d'ap-	
	palto, finalizzate all'occupazione di persone che presentano	
	difficoltà personali e sociali ed ispirate ai principi della	
	mutualità.	
	Essa persegue ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381,	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	dall'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestio-	
	ne di servizi rientranti nella previsione di cui all'articolo	
	1 comma 1 lettera B della stessa.	
	La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci e	
	i soggetti terzi realizza le attività costituenti l'oggetto	
	sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge	
	8 novembre 1991 n.381 e del presente statuto. La cooperativa	
	opera altresì, per fornire ai propri soci occasioni di lavoro	
	e continuità di occupazione alle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali. Le prestazioni dei soci lavora-	
	tori a favore dell'impresa sociale saranno definite con appo-	
	sito regolamento nel rispetto delle norme vigenti.	
	ARTICOLO 5	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	

	diante lo svolgimento coordinato di attività in forma diretta,	
	in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente ri-	
	conosciute, per conto di enti pubblici o privati, i seguenti	
	servizi, al fine di favorire l’inserimento lavorativo di sog-	
	getti svantaggiati ai sensi della legge 381/91 e successive	
	modifiche ed integrazioni, nazionali, regionali e comunitarie.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- la somministrazione di alimenti e bevande; potrà quindi	
	svolgere l’attività di ristorante, pizzeria, bar, tavola cal-	
	da, rosticceria, pasticceria; servizi di catering;	
	- organizzare convegni, riunioni ed ogni altra manifestazione	
	che determini riunione di persone ed organizzare manifestazio-	
	ni sportive, viaggi ed ogni altra attività per il tempo libe-	
	ro;	
	- la gestione e manutenzione per conto proprio o per interme-	
	diazione di strutture ricettive, impianti e servizi per lo	
	spettacolo, pubblici e privati, sia a carattere permanente che	
	stagionale, quali ostelli, cinema, teatri, sale da ballo, vil-	
	laggi turistici ed in generale luoghi in cui si svolgono atti-	
	vità culturali e ricreative, compresa inoltre la gestione di	
	impianti e spazi pubblicitari;	
	- gestione di laboratori artigianali ed attività commerciali;	
	- gestione mense scolastiche, servizio di distribuzione pasti,	
	gestione mense sia pubbliche che private: mense aziendali,	

	scolastiche, ospedaliere ecc.;	
	- gestione, organizzazione e allestimento locali per feste,	
	banchetti, buffet, distribuzione pasti e bevande in genere per	
	manifestazioni pubbliche, private, sportive, ecc.;	
	- creazione e gestione di siti web inerenti il turismo in ge-	
	nerale al fine di offrire servizi di alloggio, trasporto, ri-	
	storazione, etc., si apre conto proprio che per terzi;	
	- lavori edili in genere, sia civili che industriali: costru-	
	zioni, manutenzioni, demolizioni e tinteggiature;	
	- gestione mense scolastiche, servizio di distribuzione pasti,	
	gestione mense sia pubbliche che private: mense aziendali,	
	scolastiche, ospedaliere e simili;	
	- installazione - manutenzione - riparazione di impianti	
	idraulici, elettrici, elettronici, riscaldamento, condiziona-	
	mento aria;	
	- gestire per proprio conto e/o per conto terzi immobili quali	
	ostelli, case vacanze, bed & breakfast, affittacamere, case e	
	appartamenti per vacanze e non, campeggi, alberghi, cinema,	
	teatri, sale da ballo, villaggi turistici ed in generale luo-	
	ghi in cui si svolgono attività culturali e ricreative, com-	
	presa inoltre la gestione di impianti e spazi pubblicitari;	
	- attività di servizi di intermediazione per gestione e com-	
	pravendita di immobili propri, in locazione e per conto terzi:	
	- tutte le attività connesse con i servizi per il turismo;	
	- L'attività di pesca e turismo;	

	- attività immobiliari, di agenzia di viaggio e tour operator;	
	- L'attività di forestazione, piantumazione e manutenzione	
	aree verdi;	
	- noleggio e leasing di biciclette, macchine attrezzature per	
	lavori edili, automobili e veicoli leggeri;	
	- attività di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfe-	
	stazione di edifici residenziali ed industriali:	
	- Il disbrigo delle pratiche amministrative per conto terzi	
	relative alle attività che abbiano attinenza con il settore	
	nautico, automobilistico e aeronautico.	
	La Cooperativa sociale, con l'apporto di persone svantaggiate	
	di cui all'art. 4 della Legge 381/91, potrà gestire in forma	
	diretta, in appalto, in convenzione o in altre forme giuridi-	
	camente riconosciute, per conto di enti pubblici o privati.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività, con	
	esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di atti-	
	ività che la legge riserva a società in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi od elenchi, connessa ed affine agli scopi sopraelencati,	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale	
	e finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il	
	migliore conseguimento dell'oggetto sociale, necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente.	

	La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una se-	
	zione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per	
	la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico, sotto ogni forma.	
	La cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azien-	
	dale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella previ-	
	sta dall'articolo 2514 lett. b) del Codice Civile.	
	Per il raggiungimento dei propri obiettivi la cooperativa po-	
	trà avvalersi anche della collaborazione di non soci.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	alla realizzazione dell'oggetto sociale, e comunque sia indi-	
	rettamente che direttamente attinenti al medesimo, nonché fra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	

	- dare adesione a partecipare ad enti ed organismi economici,	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce,	
	nonché a favore di altre cooperative.	
	Per conseguire tale scopo la cooperativa potrà partecipare a	
	gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	ARTICOLO 6	
	La cooperativa potrà chiedere agli enti preposti tutte le agevolazioni che le Leggi Nazionali, Regionali e Comunitarie prevedono a favore delle Società Cooperative.	
	ARTICOLO 7	
	Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	ARTICOLO 8	
	SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	

10 di 38

	do a tutte le attività della cooperativa, ai sensi e per gli	
	effetti della Legge 381/1991.- Tale categoria di soci deve es-	
	sere iscritta in un apposito libro dei soci ed il loro numero	
	non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero com-	
	plessivo dei soci e, in quanto soci a tutti gli effetti, con-	
	corrono alla formazione del numero minimo per costituire la	
	base sociale della cooperativa.- Ai soci volontari non va ap-	
	plicato alcun contratto collettivo di lavoro subordinato ed	
	autonomo, fatta eccezione delle norme di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.- Ad essi	
	va corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente so-	
	stenute, documentate e deliberate preventivamente o approvate	
	successivamente dall'organo amministrativo.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche e	
	private. - Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del	
	libro soci in base alla categoria di appartenenza. - In nessun	
	caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-	
	prese identiche od affini, o partecipano a società che, secon-	
	do la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per	
	l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperati-	
	va.	
	- Soci finanziatori o sovventori la cui presenza è regolata a	
	norma di legge;	
	- Categoria speciale di soci - socio in prova.	
	La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci	

	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà,	
	in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci la-	
	voratori, così come definiti all'articolo 5 nel titolo III.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavo-	
	ratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente	
	statuto, che intendano completare la loro formazione o valuta-	
	re in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti della legge, verrà fissata, in funzione della	
	natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato, da	
	apposito regolamento, stilato all'unanimità, dall'organo ammi-	
	nistrativo entro sessanta giorni dall'istituzione della coope-	
	rativa, e successivamente approvato dalla maggioranza di alme-	
	no i due terzi dell'assemblea dei soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono es-	
	sere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codi-	
	ce civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente sta-	

	tuto, il socio appartenente alla categoria speciale può rece-	
	dere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del	
	danno, con un preavviso di almeno un mese. -Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-	
	tà del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne (o inserimento) fissato al momento dell'ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai prece-	
	denti commi, é ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui al presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	

	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro dei soci. Al socio ap-	
	partenente alla categoria speciale, per quanto non previsto	
	nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci la-	
	voratori.	
	- I Collaboratori sono persone che per senso umanitario e ci-	
	vico collaborano volontariamente, gratuitamente ed a proprie	
	spese al raggiungimento dello scopo sociale, senza instaurare	
	rapporti economici, lavorativi o assicurativi con la coopera-	
	tiva.	
	- Non hanno diritto ad alcuna corresponsione neanche delle	
	spese eventualmente sostenute nell'esercizio dell'attività.-	
	Le modalità di ammissione, sospensione, rinuncia ed i limiti	
	dell'attività saranno stabilite da apposito regolamento, pre-	
	disposto e approvato all'unanimità dall'organo amministrativo	
	entro sessanta giorni dall'istituzione della società coopera-	
	tiva e successivamente approvato dalla maggioranza di almeno i	
	due terzi dell'assemblea dei soci.- Il numero dei collaborato-	
	ri non é sottoposto a restrizioni.- I collaboratori non hanno	
	diritto di voto e non possono assumere cariche elettive	
	all'interno della cooperativa.	
	- Altre figure:	
	- la cooperativa potrà anche avvalersi, per il raggiungimento	
	dello scopo sociale dell'attività di persone provenienti dal	
	Servizio Civile Volontario Nazionale o da attività similari	

	promosse da altre amministrazioni o enti pubblici o privati,	
	compresi i tirocini di formazione universitaria o professiona-	
	le secondo quanto previsto per queste attività dalle normative	
	vigenti al momento dell'instaurarsi del rapporto di collabora-	
	zione.	
	Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contra-	
	stanti o non coincidenti con quelli della Cooperativa.	
	ARTICOLO 9	
	DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita o nel caso di persone giuridiche, la denominazione o	
	ragione sociale, la sede e lo stato di costituzione;	
	b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né su-	
	periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e) ogni altra notizia richiesta dal C.d.A.;	
	Se persona giuridica, associazione non riconosciuta o ente,	
	oltre alle indicazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d):	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	

	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualifica di chi sottoscrive la medesima.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al comma precedente, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 10	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	

	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	c) - se socio lavoratore, a mettere a disposizione le proprie	
	capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	della prestazione di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci é quello risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 11	
	PERDITA E RECESSO DALLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.	
	Oltre che nei casi di cui agli artt. 2285, 2328 comma 2°, pun-	
	to n. 13 e 2437 cod. civ. è consentito il recesso del socio	
	che non sia più in grado di prestare la propria opera lavora-	
	tiva.	
	Il recesso non può essere parziale.	

	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata,	
	fax, e-mail, a mano alla cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla	
	ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma del-	
	la legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-	
	strativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi all'arbitro di cui al successivo	
	articolo 34.	
	Il recesso per quanto riguarda il rapporto sociale diventa ef-	
	ficace dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ARTICOLO 12	
	ESCLUSIONE SOCIO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge l'organo amministrati-	
	vo può escludere il socio:	
	- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, o abbia un comportamento che non con-	
	senta la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;	
	- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di	

	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperati-	
	va;	
	- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali.	
	- che compia atti o divulghi informazione lesive per la coope-	
	rativa stessa;	
	- che si rifiuti di svolgere, avendone i requisiti, le mansio-	
	ni assegnate dall'organo amministrativo, per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, costringendo la cooperativa stessa a re-	
	perire le figure professionali necessarie al di fuori della	
	compagine sociale;	
	- chi adotti comportamenti lesivi nei confronti della coopera-	
	tiva, quali simulazioni di malattie ed infortuni, abbandoni	
	ingiustificatamente l'incarico a lui affidato o cerchi espe-	
	dienti al fine di sottrarsi alle proposte lavorative fatta	
	dall'organo amministrativo della cooperativa;	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'arbitro designato a norma dell'articolo 36 del	
	presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione.	
	ARTICOLO 13	

	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o consegna a mano, posta certificata, fax,	
	e-mail;	
	ARTICOLO 14	
	LIQUIDAZIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle somme versate per liberare le quote da essi sotto-	
	scritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite	
	per rivalutazione.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa	
	operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale e comunque, in misura mai superiore	
	all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso	
	delle quote loro spettanti entro due anni dalla data di appro-	
	vazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	ARTICOLO 15	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero);	
	b) dal fondo di rivalutazione delle quote costituito ai sensi e con i limiti di cui alla Legge 31.01.1992, n° 59, art. 7;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 17 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi a norma dell'articolo 13;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Cooperativa destinata a incrementare le riserve con delibera assembleare.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società	
	ARTICOLO 15 BIS	
	FINANZIAMENTI	
	Gli amministratori potranno richiedere ai soci, anche non in proporzione alle quote, finanziamenti temporanei anche infruttiferi per momentanee esigenze finanziarie.	
	- I finanziamenti sono liberi.	
	ARTICOLO 16	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'auto-	

	rizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventa-	
	re socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	all'Arbitro di cui all'art. 36.	
	ARTICOLO 17	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Lo stesso documento, nella nota integrativa, la condizione di	
	prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla ge-	
	stione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per	

	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con	
	il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della so-	
	cietà.	
	Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche	
	le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci e riguardo ai ristorni.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale e/o entro i 180 (centoottanta) giorni	
	nel caso di società tenute alla redazione del bilancio conso-	
	lidato o qualora particolari esigenze lo richiedano	
	ARTICOLO 18	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-	
	ne dell'utile netto destinandolo:	
	- una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-	
	serva legale;	
	- una quota non inferiore al 3% (tre per cento), o quella di-	
	versa che la legge dovesse stabilire, ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi	
	dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;	
	- un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capita-	
	le effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da di-	
	stribuire ai soci cooperatori;	
	= un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in	

	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini
	fiscali;
	- il residuo alla riserva straordinaria.
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei
	requisiti di mutualità prevalente ed in deroga alle disposi-
	zioni
	dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio
	sia devoluta alle riserve indivisibili.
	Qualora si renda possibile effettuare ristorni essi saranno
	ripartiti tra i soci in proporzione alla quantità e qualità
	degli apporti mutualistici secondo i criteri che verranno de-
	terminati nei regolamenti interni.
	ARTICOLO 19
	E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'in-
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
	ARTICOLO 20
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualsiasi forma,
	tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto
	dello scioglimento.
	ARTICOLO 21
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-

	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	ARTICOLO 22	
	Le clausole dei precedenti articoli 17,18 e 19 sono inderoga-	
	bili; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deli-	
	berate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei so-	
	ci presenti personalmente o rappresentati.	
	ARTICOLO 23	
	Gli organi sociali sono i seguenti:	
	1. l'Assemblea dei soci;	
	2. l'Organo Amministrativo;	
	4. l'Organo di Controllo quando previsto.	
	ARTICOLO 24	
	I soci decidono esclusivamente riuniti in assemblea le cui	
	competenze sono stabilite dall'articolo 2479 del Codice Civi-	
	le.	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) - la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sinda-	
	ci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) - le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) - la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	so-stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	

26 di 38

	tutti i soci con diritto di voto, tutti i componenti l'organo	
	amministrativo e di controllo.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo ammi-	
	nistrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal col-	
	legio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un terzo	
	del capitale sociale.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci cooperatori intervenuti o rappresentati, aventi di-	
	ritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea così in	
	prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	E' necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano	
	almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci per compiere	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci, scioglimento, nomina e poteri dei liquidatori, tra-	
	sformazioni e fusione della società.	
	Sono salve le diverse maggioranze previste in modo inderogabi-	
	le dalla legge.	

	ARTICOLO 27	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ciascun socio sia persona fisiche che persona giuridica ha un	
	voto qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	Le modalità delle votazioni, stabilite dall'assemblea, devono	
	essere sempre palesi.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire perso-	
	nalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresen-	
	tare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun	
	socio può rappresentare massimo due soci.	
	Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle	
	deliberazioni in cui egli ha un interesse in conflitto con	
	quello della società.	
	ARTICOLO 27 BIS	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza dal vice Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione, o da persona designata dall'assemblea	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggio-	
	ranza dei voti presenti.	
	Il segretario può essere un non socio.	

	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti,	
	regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vota-	
	zioni.	
	ARTICOLO 28	
	La cooperativa può essere amministrata un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Il consiglio di amministrazione é composto da tre a nove mem-	
	bri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la metà più uno in	
	ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sovven-	
	tori.	
	La durata in carica degli amministratori è stabilita nel ri-	
	spetto dei limiti fissati dall'art. 2542 del codice civile.	
	Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svol-	
	gere le attività di cui all'art. 2390, comma 1, c.c., gli am-	
	ministratori non possono cumulare cariche le quali per numero,	
	complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto,	
	a giudizio insindacabile dello stesso consiglio, rendano in-	
	certo o inefficace l'espletamento delle funzioni amministrati-	
	ve, salvo eventuali cariche elettive presso enti pubblici ter-	
	ritoriali.	
	Gli amministratori hanno diritto a retribuzione tramite deli-	
	bera dell'assemblea la quale può anche stabilire che ad essi	
	vengano concessi gettoni di presenza e ad essi spetta altresì	
	il rimborso delle spese sostenute per conto della società	

30 di 38

	ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.	
	ARTICOLO 31	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla as-	
	semblea dei soci dalla legge.	
	Essi possono deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le ope-	
	razioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che co-	
	munque rientrino nell'oggetto sociale.	
	Possono, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa	
	a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consor-	
	tili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stes-	
	sa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipo-	
	teche e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori,	
	controversie riguardanti la società.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-	
	buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	

nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

ARTICOLO 32

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

	La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da recapita-	
	re, anche via fax, posta elettronica e raccomandata a mano ai	
	consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno tre giorni liberi	
	prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consi-	
	glio e sono sempre palesi; a parità di voto la proposta di in-	
	tende respinta.	
	ARTICOLO 33	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, se debitamente autorizzato,	
	il quale potrà compiere tutti gli atti che rientrino nell'og-	
	getto sociale.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, la firma e la rappresentanza sociale spet-	
	tano al Vice Presidente.	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominati,	
	gli amministratori delegati, hanno la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	- Il Presidente o gli Amministratori delegati perciò sono au-	
	torizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-	
	vati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	

	sciandone liberatorie quietanze; possono altresì compiere tut-	
	ti gli atti necessari a consentire alla cooperativa l'accesso	
	al credito bancario.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procu-	
	ratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa	
	apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad al-	
	tri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 34	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	All'organo di controllo si applicano gli articoli 2543 e 2477	
	del codice civile.	
	Articolo 35	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 36	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	

	ziale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.	
	Articolo 37	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando	
	criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,	
	l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea	
	dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.-	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento	
	e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 38	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve	
	indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione	
	di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 39	
	Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto	

36 di 38

37 di 38

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.